



TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
(Edizione: febbraio 2019)

I. OGGETTO

Il rapporto giuridico tra Fornitore e Acquirente sarà regolato dalle seguenti condizioni e da tutte le clausole supplementari concordate tra le parti contraenti. Altre Condizioni Generali, in particolare i Termini e le Condizioni di Vendita e Consegna del Fornitore, non saranno applicabili, neppure qualora il Fornitore dovesse consegnare i Beni e accettarne il pagamento da parte dell'Acquirente o anche qualora tali Termini e Condizioni non siano stati espressamente rigettati nel caso specifico.

II. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ORDINI DI ACQUISTO, RICHIESTE DI CONSEGNA.

1. L'Acquirente emetterà per iscritto ordini di acquisto e richieste di consegna, così come qualsiasi modifica ed emendamento al riguardo. La richiesta di consegna potrà anche essere emessa a mezzo di e-mail, facsimile o electronic data interchange (EDI). Le quantità di Beni ed i termini della consegna sono specificati nella richiesta di consegna dell'Acquirente.

2. Ciascun ordine di fornitura sarà considerato come un'offerta dell'Acquirente di acquistare Beni in base alle presenti Condizioni. Un contratto si considererà concluso al momento del ricevimento della conferma del Fornitore dell'ordine di acquisto oppure se il Fornitore non rifiuta tale richiesta di consegna entro una settimana dalla ricezione. Qualunque consegna di Beni da parte del Fornitore anteriormente al ricevimento da parte dell'Acquirente della conferma dell'ordine di fornitura costituirà una conferma, da parte del Fornitore, del suddetto ordine di fornitura a meno che la consegna non sia rifiutata dall'Acquirente.

3. Nei limiti in cui è ragionevolmente accettabile per il Fornitore, l'Acquirente può chiedere modifiche dei suoi ordini di acquisto e richieste di consegna in qualsiasi sua parte, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla specificazione della quantità, alla consegna, alle scadenze, alla qualità ed all'imballaggio. In questo caso le conseguenze, specialmente quelle relative ai costi aggiuntivi o alla riduzione dei costi, oltre che quelle che riguardano le date di consegna,

Sistema Qualità Certificato



Certificato N. 50 100 4374 - Rev. 005

E.T.S. di Esposito Vittorio & Figli S.n.C.
I-20831 SEREGNO (MONZA E BRIANZA) ITALIA – Via Messina, N. 48
Tel.: ++ 39 0362234011 (r.a.) – Fax: ++ 39 0362224207
www.ets-italy.com – info@ets-italy.com
C.F. e P.IVA: 02262220961 – Iscr. Reg. Imp.: MI 50241 Tribunale di Monza
R.E.A.: 1400790 – Cod. Mecc. Import/Export: MI 262960

dovranno essere decise in modo appropriato e reciprocamente accettabile.

III PREVISIONI DI QUANTITA'

1. Le previsioni di quantità contenute nell'ordine di acquisto o altrimenti comunicate dall'Acquirente al Fornitore non sono vincolanti, sotto nessun aspetto quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'obbligo del Fornitore di completare tutto il programma di fornitura ricevuto durante la vigenza del contratto; né obbligano l'Acquirente ad acquistare specifiche quantità durante il periodo previsto dal contratto di acquisto. Le quantità previste saranno riesaminate periodicamente dall'Acquirente e modificate se necessario.

2. Soltanto le richieste scritte di consegna dell'Acquirente sono rilevanti per le quantità di Beni, ed anche per la pianificazione del materiale, le riserve di capacità ed ogni altra precedente pianificazione.

3. Se in un singolo contratto di acquisto è concordato che l'Acquirente sia obbligato ad indicare al Fornitore la previsione obbligatoria della quantità, l'Acquirente sarà vincolato soltanto per un periodo massimo di 30 giorni.

IV. CONSEGNA, TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, VERIFICA

1. La consegna deve essere fatta ai sensi della clausola Incoterms® DDP "Delivered Duty Paid" (ultima edizione in vigore) nel luogo di destinazione dell'Acquirente stabilito nella richiesta di consegna. La consegna parziale non è ammessa.

2. Il Fornitore deve rispettare le istruzioni di itinerario dell'Acquirente. Nel caso di inosservanza delle dette istruzioni, il Fornitore sopporterà i costi di trasporto eccedenti.

3. Il Fornitore garantisce la fornitura di un imballaggio professionale e senza difetti e garantisce l'osservanza delle istruzioni dell'Acquirente quanto a contrassegni ed etichette. Il Fornitore è responsabile per tutti i danni conseguenti ad un imballaggio inadeguato o inidoneo.

4. Le date ed i limiti di consegna concordati sono vincolanti e costituiscono termine essenziale del contratto. L'osservanza di tali date o limiti di tempo sarà calcolata dal giorno di arrivo dei beni da fornirsi all'Acquirente o dove indicato dall'Acquirente. Le consegne saranno accettate dall'Acquirente solo durante il proprio normale orario di lavoro.

5. Se qualche bene è consegnato oltre la scadenza concordata, l'Acquirente può optare per la restituzione dei Beni al Fornitore, a spese di quest'ultimo. Se la scadenza è superata, il Fornitore è considerato inadempiente, senza bisogno di sollecito. In tale caso il Fornitore sarà obbligato a risarcire l'Acquirente per tutti i danni causati dal ritardo. Inoltre, ove una consegna tardiva dei Beni venga accettata, l'Acquirente potrà ridurre dell' 1% dal prezzo di detta consegna (nei limiti del 10% del prezzo di tutta la consegna) per ogni settimana di ritardo finché la fornitura non sia completata secondo i termini del contratto.

6. Se il Fornitore ritarda la consegna per più di un giorno lavorativo o se il Fornitore non accetta il periodo di proroga concordato, l'Acquirente può recedere dal contratto con effetto immediato. Ci si riserva ogni azione per il risarcimento del danno.

7. Anche nel caso in cui l'Acquirente dovesse recedere dal contratto, in forza all'art. IV comma 6, il Fornitore non sarà, ciò nondimeno, sollevato dall'obbligo di consegna relativamente alle richieste di consegna che sono già state inoltrate dall'Acquirente al Fornitore, salvo nel caso in cui vengano espressamente cancellati dall'Acquirente.

V. PREZZO E PAGAMENTO

1. I Beni consegnati saranno fatturati dal Fornitore in conformità all'ordine di acquisto accettato. I prezzi sono conformi all'art. IV comma 1 di questo documento e non comprendono alcuna tassa.

2. Il pagamento è dovuto secondo i termini indicati nell'ordine di acquisto. Il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario.

3. In caso di consegna difettosa, l'Acquirente sarà autorizzato a trattenere il pagamento proporzionalmente al valore dei Beni difettosi finché tali Beni non saranno stati rimpiazzati o riparati in conformità alla previsione dell'art. VII.

4. Senza previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, che non sarà irragionevolmente rifiutata, il Fornitore non sarà autorizzato a cedere i propri crediti a terzi o ad avere tali crediti riscossi da terzi. Se il Fornitore cede i propri crediti verso l'Acquirente al terzo senza il consenso dell'Acquirente, la cessione mantiene la propria validità. Nonostante la cessione, l'Acquirente potrà scegliere se pagare il Fornitore o il terzo.

VI. QUALITA', CONTROLLI, VALUTAZIONE DEL PRODOTTO, DOCUMENTAZIONE, LISTA NERA E GRIGIA.

1. L'Acquirente esaminerà le consegne soltanto per verificarne la completezza in termini di quantità. Non ha altri obblighi di ispezione. L'Acquirente potrà restituire i Beni forniti in eccesso rispetto alle quantità specificate nelle richieste di consegna, a spese ed a rischio del Fornitore.

2. Il Fornitore deve eseguire un controllo dei Beni in uscita. Il Fornitore deve osservare gli standard di ingegneria riconosciuti, le regole di sicurezza ed i dati tecnici concordati. Il Fornitore è obbligato a conservare le registrazioni dei test ed i rapporti di ispezione e prova e renderli disponibili su richiesta dell'Acquirente. Le registrazioni dei test saranno conservate per dieci anni e consegnate all'Acquirente a sua richiesta. Il Fornitore è tenuto a far sì che tutti i sub-fornitori si impegnino negli stessi termini.

3. Nel caso in cui qualsiasi autorità competente richieda un'ispezione del processo di lavorazione e l'esame delle

registrazioni dei test dell'Acquirente, il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, consentire alle autorità l'accesso alle registrazioni dei test e fornirgliene copia, anche con riguardo a quelli dei sub-fornitori, fornendo la collaborazione che tale autorità può ragionevolmente aspettarsi di ottenere.

4. Fermo restando quanto sopra, l'Acquirente ed i clienti dell'Acquirente hanno diritto ad ispezionare tutti i Beni, tutti gli ordini in corso ed i luoghi di produzione in qualsiasi momento, nelle normali ore di lavoro, con preavviso, e possono, in via esemplificativa e non esaustiva, verificare quanto viene fatto per rispettare le garanzie di qualità. L'uso del potere di ispezione da parte dell'Acquirente e del cliente dell'Acquirente non libera il Fornitore dai suoi obblighi di controllo e di garanzia.

5. Il Fornitore deve immediatamente informare l'Acquirente se è venuto a conoscenza di difetti nei Beni già consegnati.

6. Se richiesto, il Fornitore sarà obbligato a provvedere a rilasciare una dichiarazione di origine dei Beni che sono stati forniti.

7. Con riferimento alle sostanze pericolose contenute nei Beni forniti, sia Proibite "P" che da Dichiarare "D", il Fornitore garantisce la conformità alle indicazioni stabilite dal Global Automotive Stakeholders Group (GASG), reperibili sul sito www.gadsl.org, che si intendono qui integralmente riportate. Il Fornitore dovrà controllare regolarmente il suddetto sito.

8. Il Fornitore darà, coordinandosi con l'Acquirente, tutte le informazioni necessarie alla IMDS (International Material Data System) (<http://www.mdsystem.com>).

VII. GARANZIA

1. Il Fornitore fornisce all'Acquirente piena garanzia legale e materiale. I Beni saranno privi di difetti quanto al materiale, alla lavorazione, ed alla progettazione, nonché conformi alle specificazioni concordate e alla più recente tecnologia. Essi dovranno essere adatti per il loro uso abituale così come per l'uso particolare inteso dall'Acquirente.

2. Il Fornitore garantisce di rispettare i requisiti degli standard di qualità ISO 9000, gli standard settoriali, ed auspicabilmente gli standard IATF 16949 delle industrie automobilistiche. Il Fornitore garantisce inoltre che i Beni forniti saranno conformi a tutte le leggi, regolamenti e standard per l'uso nel paese dell'Acquirente.

3. L'Acquirente informerà il Fornitore per iscritto dei difetti dei Beni non appena gli stessi siano stati scoperti nell'ordinario svolgimento del proprio lavoro, entro i termini di garanzia specificati nell'art. VII comma 9. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto di rifiuto della notifica tardiva dei difetti.

4. Se sono consegnati Beni difettosi, il Fornitore li sostituirà immediatamente o, se specificatamente richiesto dall'Acquirente, riparerà i Beni difettosi gratuitamente. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di rimpiazzare o, se

richiesto dall'Acquirente, di riparare i Beni difettosi nell'arco di un periodo ragionevole, l'Acquirente potrà riparare lui stesso i Beni difettosi o affidare l'esecuzione di tale lavoro ad un terzo, recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. Il costo della riparazione, sostituzione o rilavorazione così come del trasporto e ogni dazio doganale, tassa, o altre imposte pagabili in riferimento all'esecuzione del lavoro ed al trasporto dei Beni difettosi/riparati/sostituiti sarà sostenuta dal Fornitore. Ci si riserva ogni azione per il pagamento di indennizzi ed il risarcimento del danno.

5. Tutte le consegne con garanzia sono soggette a queste condizioni.

6. L'Acquirente si impegna a conservare i Beni difettosi. Il Fornitore ritirerà i Beni difettosi nell'arco di 14 giorni dalla notifica di cui all'art. VII comma 3 sopra. Se i Beni difettosi non vengono ritirati entro tale termine, l'Acquirente potrà distruggerli o liberarsene. Tutte le relative spese saranno a carico del Fornitore.

7. Nel caso i Beni vengano ripetutamente forniti in condizioni difettose, l'Acquirente potrà immediatamente recedere dal contratto riguardo ai Beni non ancora forniti senza che gli possa essere attribuita alcuna responsabilità.

8. La richiesta di garanzia non sarà ammessa se il difetto è attribuibile all'inosservanza delle istruzioni di installazione, all'uso inappropriato o inidoneo, ad un trattamento scorretto o disattento, al normale logorio così come alle modifiche apportate sui Beni prodotti dall'Acquirente o da un terzo.

9. La garanzia scade alla fine del 24esimo mese successivo alla prima registrazione del veicolo da parte dei clienti dei clienti finali dell'Acquirente e i veicoli dove i Beni forniti sono assemblati, al più tardi, comunque, 36 mesi dopo la fornitura all'Acquirente.

10. Identici termini di garanzia, così come applicabili agli elementi originali forniti, si applicheranno alle parti sostituite o riparate fornite in ottemperanza agli obblighi di garanzia.

VIII. INDENNIZZO, ASSICURAZIONE

1. Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere indenne l'Acquirente, i suoi agenti, impiegati, dirigenti, amministratori e dipendenti, nonché i distributori ed i venditori dell'Acquirente e tutti coloro che vendono i Beni o prodotti in cui i Beni sono assemblati, ed i loro rispettivi clienti, da ogni responsabilità, costo, danno, perdita, pretesa e spesa (incluse le spese legali) provocati da oppure originati da ogni azione per morte, danno alla persona o alla proprietà, che derivino da difetti o pretesi difetti nei Beni. Il Fornitore indennizzerà l'Acquirente per tutte le richieste di risarcimento di danno sollevate da terzi, in particolare per richieste che derivino dalle norme in materia di responsabilità da prodotto, che siano promosse contro l'Acquirente in relazione ai Beni e/o alla violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi condizione del contratto di acquisto.

2. Il Fornitore terrà indenne l'Acquirente, i suoi agenti, impiegati, dirigenti, amministratori e dipendenti, nonché i distributori ed i venditori dell'Acquirente e tutti coloro che vendono i Beni o prodotti in cui i Beni sono assemblati, ed i loro rispettivi clienti, da ogni responsabilità, costo, danno, perdita, pretesa e spesa (incluse le spese legali) che discendano da qualsiasi iniziativa per il richiamo di qualsiasi veicolo o prodotto in cui i Beni sono stati assemblati e che sono conseguenza di un difetto nei Beni.

3. Il Fornitore sottoscriverà e manterrà un'assicurazione completa che copra ogni responsabilità del Fornitore ai sensi di quest'art. VIII, senza, in particolare, che possa essere ritenuta sufficiente una assicurazione per la responsabilità da prodotto, e fornirà su richiesta dell'Acquirente la prova della copertura assicurativa.

IX. STRUMENTI DELL'ACQUIRENTE - USO DI MECCANISMI DI PRODUZIONE

1. I meccanismi di lavorazione come i modelli, le matrici, le forme, i campioni, gli strumenti ed altro ("meccanismi di lavorazione") appartenenti all'Acquirente o ai clienti dell'Acquirente devono essere mantenuti, conservati e protetti, in buono stato di funzionamento dal Fornitore, gratuitamente. Il Fornitore deve segnalare che tali meccanismi di lavorazione sono proprietà dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente. Il Fornitore deve prontamente contestare ogni tentativo di sequestro o di pignoramento su tali meccanismi di lavorazione. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore deve immediatamente consegnare tali meccanismi di lavorazione.

2. L'Acquirente si riserva il diritto di adottare ogni ulteriore azione e far valere ogni obbligo a cui sia tenuto il Fornitore in relazione a tali meccanismi di lavorazione dell'Acquirente o dei clienti finali dell'Acquirente.

3. I meccanismi di lavorazione e gli altri materiali forniti al Fornitore dall'Acquirente o pagati a tal fine dall'Acquirente, possono essere usati per le forniture a terzi soltanto dopo aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Acquirente.

X. MANTENIMENTO DEL TITOLO

1. Il Fornitore mantiene la proprietà di tutti i Beni forniti fino al completo pagamento.

2. Nonostante la previsione dell'art. X comma 1, il Fornitore presta il proprio consenso a che l'Acquirente assembli i Beni con altri beni ed a che i Beni, o altri beni con i quali i Beni sono stati assemblati, siano venduti.

XI. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

1. È responsabilità del Fornitore assicurarsi che i Beni o (ove il Fornitore sia stato informato dell'uso i Beni) qualsiasi bene con cui i Beni siano stati assemblati, non violino alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi, quali

brevetti, modelli, marchi o simili ("diritti di proprietà intellettuale").

2. Il Fornitore indennizzerà pienamente l'Acquirente per qualsiasi violazione o pretesa violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, rispetto ai Beni o (ove il Fornitore sia stato informato dell'uso ai quali sono destinati i Beni) ogni bene con cui i Beni sono stati assemblati. Il Fornitore si impegna ad intervenire, a richiesta dell'Acquirente, in ogni procedimento legale promosso contro l'Acquirente, o di intraprendere, a sue spese, procedimenti giudiziari in luogo dell'Acquirente e/o di sopportare le spese e pagare gli indennizzi che possano derivare dai procedimenti.

XII. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore e l'Acquirente reciprocamente si impegnano a trattare come segreti d'affari e mantenere confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche dell'altra parte di cui vengano a conoscenza durante il corso dei loro rapporti d'affari, a meno che tale informazione non divenga di dominio pubblico, senza che la parte che ha ricevuto tale informazione si sia resa colpevole.

2. I disegni, i modelli, le forme, i campioni ed oggetti simili non potranno essere riprodotti, rivelati o altrimenti resi disponibili a terzi senza il consenso scritto della parte che ne è proprietaria.

3. Il Fornitore potrà avvalersi dei suoi rapporti di affari consolidati a fini pubblicitari soltanto dopo aver ottenuto un previo consenso scritto dell'Acquirente.

4. Dai sub-fornitori dovranno essere ottenuti gli stessi impegni.

5. La divulgazione, da parte dell'Acquirente, delle informazioni alle sue affiliate non sarà considerata come una violazione dell'obbligo di riservatezza.

6. Il Fornitore dovrà usare qualsiasi informazione confidenziale appartenente all'Acquirente solo allo scopo di fornire i Beni all'Acquirente.

XIII. FORZA MAGGIORE

1. Ciascuna delle parti può sospendere l'esecuzione dell'ordine di acquisto al verificarsi di una causa di forza maggiore, che deve essere limitata alle epidemie, mobilitazioni, guerre, danni agli impianti di produzione causati da disastri naturali, embarghi, indipendentemente dal fatto che questi sorgano con riguardo al Fornitore, all'Acquirente o a terzi.

2. Nel corso del periodo di forza maggiore l'Acquirente potrà, senza obbligo alcuno nei confronti del Fornitore, revocare le richieste di consegna o ridurre la quantità di Beni previste in tali richieste di consegna e ottenere tali Beni da altre fonti.

3. Nel caso in cui il Fornitore venga a sapere di qualsiasi fatto che possa o potrebbe risultare in un ritardo scusabile, dovrà informare immediatamente l'Acquirente di tali fatti e farà

del suo meglio per adottare ogni misura e precauzione che possa ridurre gli effetti del ritardo scusabile.

4. Ciascuna parte sopporterà le spese nelle quali incorrerà in conseguenza di un evento di forza maggiore.

XIV. PREVISIONI GENERALI

1. I cambiamenti e gli emendamenti a queste condizioni, e/o gli ordini basati su di essi, gli accordi e le dichiarazioni delle parti giuridicamente rilevanti sono vincolanti solo se fatte per iscritto e, per le dichiarazioni del Fornitore, se trasmesse all'ufficio acquisti dell'Acquirente. Questo vale anche per ogni accordo che sospenda l'obbligo di osservanza della forma scritta. La dichiarazione diventa efficace non appena ricevuta dalla controparte.

2. Nel caso di un contrasto tra i documenti che costituiscono parte del contratto di acquisto, a meno che venga espressamente previsto altrimenti in un documento specifico, i documenti si applicheranno nell'ordine elencato di seguito, così che i documenti elencati prima prevalgano sui documenti elencati successivamente: il singolo contratto di acquisto, l'ordine di acquisto, la richiesta di consegna, queste Condizioni, ulteriori documenti concordati e/o documenti stabiliti dal Fornitore. Rispetto a tali documenti, una versione emessa successivamente prevarrà su quella precedente. Le espressioni definite in queste Condizioni avranno lo stesso significato in tutti i documenti che sono parte del contratto di acquisto, a meno che il contesto preveda espressamente altrimenti.

3. Se una delle clausole di queste Condizioni o di ogni altro accordo concluso sia o diventi invalida, allora la validità della restante parte di queste Condizioni non ne sarà pregiudicata. Le parti contraenti si impegnano a sostituire le clausole invalide con altre clausole equivalenti -rispettando i loro effetti commerciali -, nei limiti in cui questo sia possibile.

4. Il valore del danno da pagare all'Acquirente ai sensi degli articoli IV, VII, VIII deve essere determinato tenendo debito conto, adeguatamente a favore del Fornitore, della situazione economica del Fornitore, nonché della natura, dello scopo e della durata dei rapporti di affari, del possibile ruolo dell'Acquirente (che abbia contribuito al danno o al contrario tenuto un comportamento responsabile) e di una particolarmente svantaggiosa posizione di installazione delle parti fornite.

5. Ogni diritto e strumento di tutela dell'Acquirente previsto da queste Condizioni sarà cumulativamente concorrente e dovrà considerarsi quale aggiuntivo rispetto ad ogni altro diritto e strumento di tutela previsto dalla legge.

6. L'omissione o il ritardo nell'applicazione o la parziale applicazione, da parte dell'Acquirente, di ogni previsione del contratto di acquisto non potrà essere considerata una rinuncia ad alcuno dei suoi diritti derivanti dal contratto di acquisto. Ogni rinuncia, da parte dell'Acquirente, a far valere qualsiasi violazione, o ogni inadempimento, da parte del Fornitore, alle

clausole del contratto di acquisto, non sarà considerata una rinuncia a far valere le successive violazioni o inadempimenti e non influirà in nessun modo su altri termini del contratto di acquisto.

XV. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Se il Fornitore dovesse cessare la conduzione delle proprie operazioni nel normale corso della sua attività o se qualsiasi procedimento dovesse venire promosso nei confronti del Fornitore in forza alle leggi fallimentari o d'insolvenza della giurisdizione in cui esso svolge la propria attività, ovvero se dovesse essere nominato o richiesta la nomina di un curatore del Fornitore, ovvero venga proposto dal Fornitore un concordato con i creditori, l'Acquirente potrà risolvere il contratto di acquisto immediatamente, senza che gli possa essere attribuita alcuna responsabilità.

2. Ogni clausola di queste Condizioni che, per sua natura, sopravviva alla risoluzione di un contratto rimarrà in pieno vigore ed effetto dopo la risoluzione del contratto.

XVI. CLAUSOLA ARBITRALE E LEGGE APPLICABILE

1. Ogni disputa che dovesse sorgere in relazione al contratto di acquisto verrà definitivamente decisa secondo le Regole per la Conciliazione e l'Arbitrato della International Chamber of Commerce da uno o più arbitri nominati secondo dette regole. Gli arbitri non potranno essere assunti da una delle parti.

2. Se le parti non hanno raggiunto un accordo che preveda altrimenti, la legge della Confederazione Svizzera si dovrà applicare in via esclusiva.

3. Il luogo della esecuzione sarà la sede legale dell'Acquirente; relativamente alle consegne, le parti possono accordarsi diversamente.

4. L'Acquirente potrà scegliere il luogo dell'arbitrato e la lingua del procedimento.